

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

PREMESSA

Finalità del documento.

L'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale civile del Ministero della Difesa scaturisce dalla necessità di dare attuazione a prescrizioni normative che impongono, attraverso una politica di programmazione, conduzione e di successiva verifica dell'attività gestionale, la realizzazione degli scopi istituzionali dell'Amministrazione della Difesa. Siffatto processo è definito al fine di allineare l'attività amministrativa agli obiettivi attesi, nell'ottica di una valorizzazione del merito, delle competenze e delle capacità manageriali del personale dirigenziale, anche mediante l'utilizzo di sistemi incentivanti e premianti.

La presente direttiva si applica ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero della Difesa ed è volta, in particolare, a definire criteri e procedure di valutazione, tenendo conto anche dello specifico e peculiare ordinamento del Dicastero. Al riguardo, infatti, le specificità organizzative (attinenti alla "militarità" delle strutture) e funzionali (riferibili alle capacità di "sicurezza e Difesa nazionale") dell'amministrazione Difesa hanno reso necessario l'adozione di disgiunti e indipendenti meccanismi di valutazione delle *performance* di tipo organizzativo e individuale, elaborati in conformità alla vigente disciplina normativa in materia.

Tanto anche nella considerazione che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni contenute nel Titolo II disciplinano il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Quanto precede, ferma restando la deroga operante nell'ambito del Dicastero e scaturente dal successivo articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in cui è ricompreso il personale in "regime di diritto pubblico" (nel quale figura, tra gli altri, il personale militare dell'amministrazione della Difesa), interessato, infatti, da un diverso sistema di valutazione, regolamentato dagli articoli da 688 a 699 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel quale sono contenute le modalità per la redazione della documentazione caratteristica del personale militare delle Forze Armate.

Le segnalate peculiarità organizzative e funzionali sono, peraltro, riconosciute dall'ordinamento giuridico.

In particolare, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come tuttora formulato, riserva al Ministro (per le Amministrazioni esercitanti competenze in materia di Sicurezza, Difesa, Polizia e Giustizia) anche la valutazione dei dirigenti non generali, nelle more di apposita regolamentazione per la valutazione della dirigenza generale da parte della Presidenza del Consiglio, con l'emaneazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica. La norma prevede, altresì, che fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, i termini e modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati sono stabiliti con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

Conseguentemente, stanti le già citate specificità organizzative e funzionali della Difesa, è riservata alla competenza del Ministro la valutazione dei dirigenti con incarico di livello generale, lasciando agli stessi la competenza in merito alla valutazione dei dirigenti sottostanti.

Inquadramento sistematico e principi generali del sistema di misurazione e valutazione della performance.

In linea con le finalità di promozione del merito e tenuto conto dei criteri di valutazione individuale dei dipendenti pubblici previsti dal decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, il presente sistema – che tiene altresì conto del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 (oltre che di quello adottato dall'amministrazione della difesa in data 29 gennaio 2014) e delle linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni definite dalla Commissione indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche-Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT)¹ nella delibera n. 75/2013, con particolare riferimento alla rilevanza delle violazioni degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento in ordine alla misurazione e valutazione della *performance*² – è ispirato ai seguenti principi:

- a) perseguimento di obiettivi e comportamenti attesi di *performance* congiuntamente al raggiungimento di elevati *standard* qualitativi e di efficienza delle funzioni e dei servizi;
- b) previsione di obiettivi di *performance* coerenti con le prescrizioni normative e amministrative che prevedono obblighi dirigenziali, con particolare riguardo:

¹ Ora ANAC, in virtù del disposto di cui alla legge n. 125/2013 di conversione con modificazioni del DL n. 101/2013.

² Cfr. delibera n.75/2013, para. effetti: “Oltre agli effetti di natura disciplinare, penale, civile, amministrativo e contabile, tali violazioni rilevano, infine, anche in ordine alla misurazione e valutazione della *performance* secondo quanto già indicato con riferimento all'oggetto dei controlli”.

- alle disposizioni adottate dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla CiVIT, ora ANAC;
 - al decreto legislativo n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 - al decreto legislativo n. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
 - al decreto legge n. 95/2012, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, (c.d. *spending review*), convertito con modificazioni in legge n. 135/2012;
 - alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione nonché quella di cui al decreto legislativo n. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - al decreto legge n. 101/2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.
- c) alla valorizzazione delle capacità (merito) e dei risultati (il concreto raggiungimento di obiettivi anche in termini di efficienza, efficacia e economicità), in un quadro di pari opportunità, ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali e della progressione professionale del personale dirigenziale;
- d) al miglioramento della produttività, anche attraverso il supporto e lo stimolo rivolto al dirigente affinché migliori la propria *performance* (generando così un processo di allineamento agli obiettivi di miglioramento funzionale dell'amministrazione);
- e) all'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, da premiare con gli opportuni sistemi incentivanti, anche di natura economica.

I SEZIONE

1. PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE.

1.1 Aspetti generali.

Ai fini del corretto svolgimento della valutazione oggetto della presente trattazione, l'attuazione del Sistema è rimessa:

a. **all'organo di indirizzo politico-amministrativo**, che:

- valuta, con il supporto dei dirigenti, l'andamento della performance organizzativa, proponendo, ove necessario, interventi correttivi in corso d'esercizio;
- assegna, con il Piano della performance, gli obiettivi ai dirigenti con incarico di livello generale;
- valuta la performance individuale dei dirigenti generali, sulla base delle proposte delle Autorità valutatrici intermedie (come individuate in all. C) e dell'OIV, per gli aspetti di competenza;

b. **alle Autorità valutatrici intermedie** (citato all. C) che, con l'inoltro delle schede valutative dei dirigenti con incarico di livello generale, propongono la valutazione;

c. **ai dirigenti (generali e non generali)**, che:

- applicano la metodologia di misurazione e valutazione prevista nel Sistema;
- assegnano gli obiettivi ai dirigenti dipendenti e ne controllano il raggiungimento;
- intervengono segnalando eventuali criticità;

d. **all'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)**, che:

- esercita l'attività di controllo strategico, misurando e valutando la performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso;
- propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti generali.

Il sistema di valutazione disciplinato dalla presente direttiva è improntato ai principi della trasparenza, della partecipazione e del fattivo coinvolgimento del dirigente da valutare al procedimento valutativo, garantendo al dirigente la piena conoscibilità di tutti gli atti del processo in argomento, mediante la notifica degli stessi all'interessato, e la visibilità degli atti relativi sul sito *web* istituzionale all'uopo predisposto.

La presente direttiva mira altresì ad allineare le attività amministrative e gestionali agli obiettivi assegnati, al miglioramento delle capacità di programmazione e di gestione, alla valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nonché alla responsabilità della

dirigenza per l'attività svolta. Quanto precede, anche in coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 33/2013.

In particolare, il modello di misurazione e valutazione della *performance*, regolato dalla presente direttiva:

- si inserisce in un contesto di programmazione, gestione e controllo ciclico, che parte dall'Autorità Politica di vertice con l'atto d'indirizzo e viene alla stessa ricondotto, come dettagliatamente delineato nel sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa;
- è improntato ad una valutazione oggettiva che, sulla base dei livelli di *performance* attribuiti ai valutati, consente l'erogazione delle componenti accessorie stipendiali legate alla premialità.

Al fine di raggiungere gli scopi suddetti, il processo di misurazione e valutazione della *performance* individuale presuppone:

- l'avvenuta definizione e formalizzazione/assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei valori attesi e dei rispettivi indicatori, attraverso una fase nella quale sia assicurata un'adeguata partecipazione del dirigente da valutare, cui fa poi seguito la compilazione e la notifica allo stesso valutando di apposite schede di cui al successivo para. 2.1. Tali obiettivi, unitamente a quelli di primo livello previsti nella Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione, sono riportati nel "piano della *performance*" di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009;
- l'avvenuto collegamento tra i citati obiettivi e, dove previste, l'allocatione delle relative risorse espresse in termini finanziari e/o di costi;
- il monitoraggio in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali correttivi.

Il sistema di valutazione tiene in considerazione altresì le risultanze del monitoraggio strategico, limitatamente ai soli dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, e del controllo di gestione, come conseguibile dagli applicativi informatici dedicati, ed ha per oggetto l'attività prestata nell'arco di un esercizio finanziario dal dirigente valutato.

2. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

2.1 Le schede di valutazione.

L'attuazione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione della *performance* si realizza attraverso la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti resi dal dirigente da valutare mediante la compilazione, a inizio del processo, rispettivamente della scheda risultati operativi (all. A) e della scheda relativa alla qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali

dimostrate (all. B), facenti parti integranti del presente documento riferite alle seguenti aree di rilevazione:

a) risultati operativi (scheda in cit. all. A), conseguibili attraverso il raggiungimento degli:

- 1) obiettivi organizzativi, così come definiti dal piano della *performance* e quindi assegnati annualmente, o in corso d'anno, derivanti da atti di indirizzo e/o direttive politiche;
- 2) obiettivi individuali, discendenti dal provvedimento di conferimento d'incarico al dirigente, previa opportuna attualizzazione (purché non già compresi negli obiettivi contingenti, onde evitare improprie duplicazioni), nonché derivanti, anche in corso d'anno, da atti di indirizzo e/o direttive politiche.

Tali obiettivi, per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, dovranno trovare perfetta rispondenza nella “Direttiva generale sull’attività amministrativa e sulla gestione” al terzo livello della filiera programmatica (corrispondente al livello del c.d. “programma operativo”);

b) qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, competenze professionali e manageriali dimostrate (scheda in cit. all. B), in materia di:

- analisi e programmazione;
- relazione e coordinamento;
- gestione e realizzazione, ivi inclusa la capacità di sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.

Le predette schede valutative (A e B) dovranno riportare tutte le informazioni utili a tracciare il processo valutativo: dal nominativo del valutatore e del valutato, alla data in cui sono stati comunicati gli obiettivi da raggiungere dal singolo dirigente da valutare.

A ciascun obiettivo è associato un peso, rappresentativo del rilievo che a esso si attribuisce. Le schede recanti risultati operativi e comportamento organizzativo esprimono, nel complesso, un peso totale pari a 100, di cui 75 punti per i risultati operativi discendenti dalla pesatura degli obiettivi contingenti/istituzionali e 25 punti dalla valutazione della qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, delle competenze professionali e manageriali dimostrate (così come già predefiniti nel modello di scheda cit. all. B).

Di particolare interesse, ai fini della valutazione di tale ultima qualità, è l'attribuzione di un punteggio specifico (in atto pari a n. 4 punti) al dirigente, **solo** in presenza di **eventuali, significativi ed oggettivi miglioramenti alla funzionalità/attività della struttura** organizzativa diretta/incarico ricoperto. Tali miglioramenti, che saranno segnalati all’Autorità valutatrice e/o intermedia da parte del dirigente, potranno comportare l'attribuzione del punteggio relativo solo in caso di oggettivi riscontri “per differenza con il passato”.

A conclusione di ciascuna fase del citato ciclo di programmazione, misurazione e valutazione della *performance* individuale, i contenuti delle schede (obiettivi, indicatori e pesi) saranno riversati sulle apposite piattaforme informatiche all'uopo predisposte.

Con la successiva approvazione, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, del “piano della *performance*” da parte dell’Autorità Politica interviene anche la formale approvazione delle relative schede di valutazione, che sono notificate ai dirigenti interessati a cura delle Autorità valutatrici intermedie, dirigenti generali e non (citato all. C).

L'accertata violazione dei codici di comportamento e di disciplina, da cui sia derivata l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, costituirà in ogni caso motivo di impossibilità di attribuzione del punteggio massimo a valere sulla valutazione dell'anno in cui si conclude tale accertamento. La conseguente penalizzazione, in ragione della gravità della violazione commessa, comporterà una decurtazione al punteggio complessivo finale commisurato rispetto ai riflessi della violazione sulla *performance* individuale del dirigente, con effetto sulla retribuzione di risultato da corrispondere, così come determinata all'all. E della presente direttiva.

2.2 Prima fase: assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti attesi.

Le Autorità valutatrici intermedie ed i dirigenti generali e non, sulla scorta degli obiettivi ricevuti per la propria area organizzativa, nell'ambito del processo di programmazione condivisa, assegnano gli obiettivi individuali di cui alla scheda in cit. all. A, previo colloquio individuale con ciascun dirigente valutando, di cui è redatto apposito verbale. Il momento del colloquio individuale, quindi, è prodromico all'assegnazione dei predetti obiettivi che devono essere coerenti con il ciclo della *performance*, con la programmazione strategico-finanziaria del Ministero della Difesa e, a sua volta, deve tenere anche conto delle risorse economiche, umane e strutturali assegnate al dirigente valutando nonché della peculiarità ordinamentale di taluni uffici/attività ovvero di strutture che assolvono essenzialmente funzioni di indirizzo e coordinamento. Tale momento di confronto è in particolare occasione di approfondimento degli obiettivi relativi al comportamento organizzativo. I predetti obiettivi, costruiti in prospettiva triennale, sono annualmente verificati in relazione al concordato *target* annuale, che sarà oggetto di valutazione ad avvenuta chiusura dell'esercizio finanziario.

Il processo di definizione degli obiettivi deve, quindi, iniziare con congruo anticipo in modo da assicurare che lo stesso giunga a compimento in linea con i tempi richiesti dal ciclo di programmazione e comunque **non oltre il mese di settembre dell'anno precedente** a quello interessato dalla programmazione stessa.

Ciò anche al fine di:

- consentire, da parte dei vertici degli Organi Programmatori e della struttura tecnica permanente di supporto all'OIV, di condurre tutte le occorrenti verifiche, anche di natura metodologica. Le eventuali osservazioni sono immediatamente trasmesse alle Autorità valutatrici (intermedie, dirigenti generali e non) al fine di riqualificare il piano degli obiettivi individuato per ciascun dirigente;
- recepire tra gli obiettivi specifiche disposizioni impartite dal Ministro della Difesa;
- sottoporre all'eventuale preventiva visione del Ministro il complesso degli obiettivi dei dirigenti generali, che saranno formalmente approvati (vds. punto 2.1) nel contesto del Piano della *performance*.

2.2.1 Criteri relativi alla valutazione della performance del personale dirigenziale e all'assegnazione degli obiettivi.

La *performance* del personale dirigenziale è valutata tenuto conto delle peculiarità organizzative e funzionali dell'amministrazione Difesa in premessa evidenziate e in relazione:

- al raggiungimento degli obiettivi individuali e di quelli concernenti l'unità organizzativa di diretta responsabilità;
- ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse *performance* degli stessi³.

Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale e collegati a precise scadenze temporali, devono essere:

- a) pertinenti rispetto alle priorità politiche fissate nell'atto di indirizzo, alla missione istituzionale del Dicastero e alle strategie dell'amministrazione sottese agli obiettivi di primo livello della filiera programmatica, attestati ai vertici amministrativi dell'organizzazione della Difesa;
- b) coerenti e aderenti rispetto agli obiettivi assegnati con il decreto di conferimento dell'incarico e rilevanti nell'ambito delle attività svolte dalla propria unità organizzativa;
- c) di massima specifici, misurabili, ripetibili, nonché ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali. Con particolare riferimento alla misurabilità, gli stessi devono prevedere l'individuazione di definiti indicatori (preferibilmente numerici o in altri modi definibili in forma descrittiva), al fine di rappresentare la quantità e qualità dei risultati raggiunti in termini concreti e riscontrabili;

³ Ex art. 5 comma 11 D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135.

d) correlati alla quantità e qualità delle risorse (umane, materiali e finanziarie) disponibili e alla diretta responsabilità del dirigente valutando.

2.3 Seconda fase: monitoraggio per la valutazione (verifica intermedia).

La *performance* oggetto di misurazione e valutazione è periodicamente monitorata dalla struttura tecnica permanente di supporto all'OIV.

A metà del periodo di valutazione, le Autorità valutatrici intermedie ed i dirigenti generali e non generali devono effettuare un colloquio con il dirigente interessato al fine di verificare l'andamento complessivo delle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi fissati e valutare l'opportunità di un'eventuale revisione degli obiettivi assegnati e dei relativi indicatori e *target*, tenuto conto degli eventi significativi acquisiti e utili alla valutazione dei risultati avuti.

Di tale adempimento e delle relative conclusioni è redatto apposito verbale da trasmettere all'OIV **entro il 31 luglio dell'anno di valutazione.**

Pertanto, all'occorrenza, l'organo di indirizzo politico-amministrativo, in ragione degli esiti dei controlli operati, da un lato può segnalare e chiedere contezza dell'andamento di determinati programmi nonché le cause del loro scostamento rispetto ai *target* pianificati; dall'altro direttamente i dirigenti interessati e/o le rispettive Autorità valutatrici devono proporre con tempestività gli interventi correttivi del caso in corso di esercizio e, conseguentemente, valutare l'eventuale rimodulazione/ridefinizione degli obiettivi inizialmente fissati (cfr. para. 2.2). In particolare, il dirigente da valutare è tenuto a segnalare l'esistenza di cause oggettive, ostative al conseguimento degli obiettivi affidati e insuperabili nella competenza, che potranno così dar luogo, in corso d'anno, a un aggiornamento del piano degli obiettivi e dei relativi *target* e, in definitiva, delle schede di valutazione individuale (ai fini delle tempestive modifiche allo stesso piano della *performance*, così come previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009).

2.4 Terza fase: rilevazione dei risultati, attribuzione dei punteggi e conclusione valutazione.

Entro la seconda decade del mese di gennaio successivo all'anno cui si riferisce la valutazione, le Autorità valutatrici intermedie ed i dirigenti generali e non:

- effettuano un colloquio, di cui è redatto apposito verbale, con il dirigente valutando in cui sono illustrati i risultati conseguiti ovvero accertate le cause ostative al loro pieno raggiungimento, seguendo la sequenza degli obiettivi e dei comportamenti riportati nelle schede di valutazione. E' comunque fatta salva per l'Autorità valutatrice la possibilità di richiedere elementi istruttori aggiuntivi;

- compilano la scheda – tenendo conto del predetto colloquio, delle oggettive risultanze rivenienti dagli indicatori quantitativi e qualitativi abbinati agli obiettivi e dei risultati raggiunti rispetto ai valori attesi – attribuendo, per ciascun obiettivo, un coefficiente di raggiungimento di risultato, mediante il ricorso a una scala di valori, compresa tra 0 e 1, esprimibile fino alla seconda cifra decimale.

Con particolare riferimento alle schede valutative dei dirigenti con incarico di livello generale, oltre alle verifiche complessive di natura metodologica, saranno sottoposti a specifica analisi tecnica, da parte dell'OIV, i “coefficienti di risultato” relativi:

- agli indicatori di *performance* della struttura organizzativa di competenza (scheda in cit. All. A) sulla base delle rilevazioni autonomamente effettuate sulla piattaforma informatica dedicata alla programmazione e monitoraggio strategico;
- alle voci “capacità di valutazione dimostrata dal dirigente nei confronti dei dipendenti in termini di differenziazione delle valutazioni” nonché “oggettivi miglioramenti apportati alla funzionalità/attività della struttura organizzativa diretta/incarico ricoperto” (scheda in cit. All. B).

Per ciascun obiettivo, il “punteggio” è dato quindi dal prodotto “peso” per il “coefficiente di risultato”. Il “punteggio totale” è dato invece dalla somma dei punteggi conseguiti sulla totalità degli obiettivi dati. Per quanto attiene alla valutazione del comportamento organizzativo, essa deve ispirarsi ai criteri generali riportati nell'all. D. La somma complessiva dei punteggi totali delle schede cit. all. A e B darà luogo alla determinazione della valutazione finale del dirigente interessato.

2.5 Quarta fase: conclusione procedimento di valutazione, comunicazione dei risultati ed erogazione della retribuzione di risultato.

Entro la fine del mese di gennaio, i dirigenti generali e non generali comunicano il punteggio della valutazione al dirigente interessato, notificano allo stesso le schede valutative e il proprio parere nel quale è dato conto:

- dell'avvenuta assegnazione degli obiettivi secondo quanto previsto al para. 2.2;
- della verifica intermedia effettuata di cui al para. 2.3;
- di ogni altro elemento utile a chiarire le ragioni della valutazione operata.

Successivamente alla notifica al dirigente interessato, i dirigenti generali e non, **entro la fine del mese di febbraio**, inviano le schede individuali complete dei punteggi⁴ ai livelli ordinativi, così come individuati nell'all. F, in ragione dell'area organizzativa di appartenenza del valutato, se trattasi di dirigente non generale.

⁴ Detta trasmissione avviene in unica soluzione e con elenco-riepilogo nominativo (completo dell'indicazione della relativa data di nascita, dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella fascia retributiva) in ordine di punteggio riportato

Con riferimento ai soli dirigenti con incarico di livello generale, per i quali la valutazione è demandata al Ministro della Difesa, le Autorità valutatrici intermedie, **entro la fine del mese di gennaio**, inviano all'OIV le schede individuali complete dei punteggi proposti.

L'OIV, raccolte tutte le predette schede individuali dei dirigenti generali:

- (a) procede all'istruttoria di competenza, comprensiva delle verifiche metodologiche relative:
 - alle modalità di attuazione del procedimento sulla base del presente Sistema;
 - al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di competenza, attestato con gli strumenti informatici impiegati per la misurazione della *performance* organizzativa;
 - alla valorizzazione di concreti, oggettivi e documentati elementi d'informazione emersi nei periodici monitoraggi;
- (b) interagisce con le Autorità valutatrici intermedie eventualmente richiedendo approfondimenti;
- (c) sottopone all'approvazione del Ministro l'esito del procedimento di valutazione;
- (d) dopo le decisioni del Ministro, l'OIV trasmette:
 - le schede valutative alle competenti Autorità valutatrici intermedie per la notifica al dirigente generale interessato;
 - la graduatoria definitiva all'Elemento di organizzazione preposto all'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale, secondo i livelli di punteggio di cui al cit. all. E.

Per quanto concerne la dirigenza di livello non generale, le strutture individuate nel cit. all. F, raccolte le relative schede della rispettiva area, predispongono, sulla base delle valutazioni ottenute dai dirigenti valutati, un elenco, utile anche ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale secondo i livelli di punteggio di cui al cit. all. E⁵.

Detti provvedimenti, conclusivi della procedura di valutazione, oltre che essere partecipati agli interessati, sono trasmessi, **entro il mese di marzo**, all'Elemento di organizzazione preposto all'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale, al fine dell'avvio della procedura per la corresponsione del trattamento economico accessorio.

A fattor comune, in caso di "pari merito" tra dirigenti, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

⁵ In sede di revisione periodica della presente direttiva, attraverso le modalità di cui al para. 2, sezione II, attività e previsioni, sarà resa operativa la disciplina delle eventuali risorse disponibili (di cui l'articolo 5, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95).

- maggior punteggio ottenuto alla voce “Oggettivi miglioramenti apportati alla funzionalità/attività della struttura organizzativa diretta/incarico ricoperto” (scheda in cit. all. B);
- maggior punteggio ottenuto nella “capacità di valutazione dimostrata dal dirigente, nei confronti dei dipendenti in termini di differenziazione delle valutazioni”(scheda in cit. all. B)⁶.

2.6 Motivi determinanti la compilazione anticipata della scheda valutativa e dichiarazione di mancata redazione.

Il procedimento di valutazione:

- (1) in via generale, è riferito all'anno “solare” (1° gennaio - 31 dicembre);
- (2) è anticipatamente chiuso nei casi di:
 - cessazione dal servizio del dirigente per collocamento in quiescenza;
 - transito in altro ruolo o altra amministrazione;
 - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
 - dichiarazione di inidoneità al servizio per motivi di salute;
 - risoluzione del rapporto;
 - collocamento “in disponibilità”;
 - decesso;
 - assenza dal servizio del dirigente o del dirigente sovraordinato per un periodo superiore a 60 giorni, per qualsiasi motivo. In tali circostanze la scheda valutativa sarà chiusa all'ultimo giorno di servizio prestato;
 - variazione del rapporto di dipendenza con l'Autorità sovraordinata;
 - partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi;
 - modifica, anno in corso, del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigenziale;
- (3) non ha luogo per periodi di servizio continuativo inferiori a 60 giorni. In tali casi:
 - le Autorità valutatrici intermedie ed i dirigenti generali e non generali devono compilare un'apposita dichiarazione di mancata redazione delle schede valutative (all. G), da inoltrare, **entro 30 giorni dal verificarsi della causa** che ha

⁶ Nel caso in cui permanga ancora una situazione di parità, al fine di determinare la posizione in graduatoria, si terrà conto, nell'ordine, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale e della minore età anagrafica.

determinato la mancata redazione, all'OIV (con riferimento ai dirigenti generali) e alla rispettiva area organizzativa (per i dirigenti non generali);

- il periodo, ai fini della retribuzione di risultato, si intende assolto con la stessa incidenza dell'ultima valutazione ottenuta, salvo diversa motivata proposta del dirigente sovraordinato.

Nei casi particolari in cui il dirigente valutando:

- cambi incarico durante l'anno, l'OIV (per i dirigenti generali) e le aree organizzative di cui al cit. all. F (per i dirigenti non generali) procedono all'elaborazione della media ponderata dei punteggi riportati nelle schede di valutazione in relazione ai diversi periodi di permanenza nei rispettivi incarichi, ai fini della collocazione nelle rispettive graduatorie⁷;
- sia titolare di due incarichi, si tiene conto di entrambi nell'ambito della scheda dei risultati operativi.

2.7 Procedura di conciliazione.

In caso di disaccordo sul giudizio finale di valutazione, il dirigente valutato, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della relativa scheda di valutazione, può presentare per iscritto, nel rispetto del principio della garanzia al contraddittorio, le proprie osservazioni al valutatore che, previa istruttoria, nei successivi dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle osservazioni può, nella medesima forma:

- confermare il giudizio, notificando al dirigente valutato i chiarimenti richiesti e allegando detti ultimi documenti ai restanti atti valutativi già prodotti;
- modificare la precedente valutazione sottoscrivendo una nuova scheda di valutazione da notificare al dirigente interessato.

Il dirigente valutato che intenda accettare i chiarimenti forniti o il nuovo giudizio formulato dal valutatore sottoscrive la scheda di valutazione. La documentazione concernente la revisione del giudizio deve essere inoltrata, unitamente a quella valutativa, secondo le già indicate modalità descritte al para. 2.5.

Nel caso di conferma del precedente giudizio, qualora non si ritengano esaurienti i chiarimenti forniti dall'autorità valutatrice o nel caso di una nuova valutazione non condivisa, il dirigente valutato, fatti salvi gli ordinari rimedi di tutela giurisdizionale, può avviare la procedura di conciliazione amministrativa nei dieci giorni lavorativi successivi alla notifica della conferma del giudizio o della nuova scheda di valutazione.

⁷ Nel caso di trasferimento del dirigente tra aree organizzative differenti, la specifica attività è condotta da quella ove il dirigente interessato presta servizio al 31 dicembre dell'anno stesso.

Tale procedura si articola in due differenti procedimenti in ragione del livello dirigenziale dell'istante:

1. Nel caso in cui la procedura di conciliazione interessi personale dirigenziale con incarico di livello dirigenziale generale, l'istanza di conciliazione (configurandosi quale "ricorso in opposizione") è presentata, tramite gerarchico, al Ministro della Difesa. L'Autorità valutatrice intermedia, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, invia la documentazione al Ministro, fornendo contestualmente i propri elementi di valutazione. La medesima Autorità informa l'O.I.V. dell'avvio del procedimento di conciliazione da parte del dirigente interessato. Il Ministro, sentite le parti e acquisiti gli occorrenti elementi dal Presidente dell'O.I.V., si pronuncia nel merito, con proprio atto motivato, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa. L'esito conclusivo di tale procedimento, da notificare all'interessato (a cura dell'Autorità valutatrice intermedia) e da trasmettere all'O.I.V., dovrà tradursi nella rideterminazione di un punteggio finale, in termini tanto di conferma quanto di eventuale riforma di quello in precedenza attribuito sulla scheda del valutato.

2. Qualora la procedura di conciliazione amministrativa interessi personale dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale, l'istanza sarà presentata alla "Commissione di conciliazione per l'applicazione del sistema di valutazione della *performance*".

La suddetta Commissione opera presso la Direzione generale per il personale civile – che fornisce il relativo supporto di segreteria – ed è composta da un dirigente con incarico di funzione dirigenziale generale o equiparato, per ogni macro-area organizzativa di cui al cit. all. F) della presente direttiva, o da un suo delegato. In nessun caso il delegato può avere qualifica inferiore o uguale a quella del soggetto che ha attivato la procedura conciliativa.

I componenti della Commissione e i delegati sono designati dalle aree organizzative (così come individuate nel cit. all. F) e nominati con decreto dal Direttore generale per il personale civile con cadenza annuale. Per ogni procedimento la Commissione nomina al suo interno un Presidente.

L'istanza di conciliazione amministrativa deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione dei fatti e le motivate ragioni poste a fondamento della pretesa. Copia dell'istanza deve essere inviata contestualmente al valutatore.

Il valutatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza, deve fornire i propri elementi di valutazione circa i fatti affermati dal valutato nell'istanza.

La Commissione, acquisita la scheda di valutazione ed esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle loro posizioni, può, qualora lo ritenga necessario, chiedere ai soggetti coinvolti memorie integrative.

La Commissione, qualora anche una sola delle parti lo richieda, convoca le medesime in audizione. Nel caso dell'audizione delle parti queste possono farsi assistere da un rappresentante sindacale e/o da persona di fiducia.

La Commissione, se sussistono i presupposti per un componimento bonario della vertenza, formula, a maggioranza dei componenti, una proposta di conciliazione per la modifica e/o integrazione della valutazione sulla quale acquisisce il consenso delle parti. In caso contrario, comunica al valutato e al valutatore l'impossibilità di addivenire alla conciliazione. In entrambi i casi redige apposito verbale, dando atto delle procedure seguite e delle conclusioni raggiunte.

Ove sulla proposta di conciliazione sia stato acquisito il consenso delle parti, il valutatore modifica su tale base la scheda di valutazione finale. In nessun caso la valutazione può essere modificata *in pejus*.

La procedura di conciliazione deve essere conclusa entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza di conciliazione.

La Commissione formula le proposte a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alla conclusione del procedimento di conciliazione il valutatore trasmette la documentazione valutativa, così come modificata o confermata all'esito del citato procedimento, al vertice dell'area per gli adempimenti di competenza di cui al para. 2.5.

3. EFFETTI ULTERIORI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

I risultati di cui al presente sistema di valutazione, oltre ad avere effetto ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, sono tenuti in conto anche ai fini:

- del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale nei termini indicati da apposita regolamentazione da emanarsi a cura dell'amministrazione della Difesa;
- di altri processi di gestione delle risorse umane, ivi compresa la possibilità di attivare piani di miglioramento individuali, sotto il profilo della formazione/aggiornamento professionale;
- dell'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, per gli effetti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni in tema di responsabilità dirigenziale.

II SEZIONE ATTIVITÀ E PREVISIONI GENERALI

1. RELAZIONE ANNUALE.

Ogni area organizzativa (così come individuata nel cit. all. F) ed ente pubblico vigilato dal Ministero della Difesa elabora, **entro il 30 marzo dell'anno successivo** a quello di riferimento della misurazione e valutazione della *performance* individuale, per tutto il personale dirigenziale, esclusi i dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale, una relazione che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti, anche ai fini della comunicazione degli stessi all'esterno.

La relazione per i dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale deve dare conto della distribuzione nelle fasce di punteggio, numerica e percentuale, e certificare l'avvenuto rispetto delle previste scadenze temporali per la compilazione e notifica delle schede nell'intero processo valutativo. La medesima relazione deve inoltre specificare il numero dei dirigenti (percentuale sul totale) che hanno prodotto istanza di revisione del giudizio al valutatore, promosso istanza di conciliazione e/o instaurato una procedura di contenzioso, dando conto del loro esito.

La citata relazione, entro il predetto termine, deve essere inviata all'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa e all'OIV.

2. REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

Al fine di favorire un progressivo affinamento delle modalità di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale civile del Ministero della Difesa, anche in relazione alla gestione delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili, si procederà a una revisione periodica del presente documento, ferma restando la facoltà riconosciuta ai vertici delle aree, anche su proposta delle Organizzazioni Sindacali, di sottoporre in qualsiasi momento all'Ufficio di Gabinetto del Ministro, tenendone informato l'OIV, eventuali modifiche al presente sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale.

Le modifiche proposte devono mirare a valorizzare ulteriormente le finalità del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, così come stabilite dalla normativa vigente, in particolare, per quanto concerne la promozione del merito e della produttività individuale, anche attraverso proposte recanti idonee misure incentivanti.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Il presente Sistema di valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale civile dell'amministrazione della Difesa sostituisce quello approvato il 16 aprile 2014 e ha effetto, per la verifica dei risultati, a decorrere dal 1 ottobre 2016.

Per le valutazioni dell'anno 2016, pertanto, l'OIV (per i dirigenti generali) e le Autorità valutatrici (per i dirigenti non generali) procederanno all'elaborazione della media ponderata dei punteggi riportati nelle schede di valutazione dei due periodi.

Il presente documento deve essere notificato a ciascun dirigente civile del Ministero della Difesa a cura del titolare della struttura ove lo stesso presta servizio entro 10 giorni dalla relativa diramazione.

Il Sistema costituisce, altresì, riferimento ai fini della verifica annuale da parte del Ministro, che si avvale anche delle risultanze del "monitoraggio strategico" svolto dall'OIV ai sensi del D.M. del 9 settembre 2013, dei risultati raggiunti dal Direttore dell'Agenzie Industrie Difesa, che all'uopo predispone una sintetica relazione conclusiva sull'attività svolta. A tal fine, a decorrere dall'approvazione del prossimo D.M. di assegnazione degli obiettivi, di cui all'art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001, sono altresì predisposte apposite schede valutative annuali che tengono conto della specifica disciplina dell'Agenzia e delle funzioni espletate dal Direttore, finalizzate all'assegnazione del punteggio utile per l'attribuzione della retribuzione di risultato secondo il cit. all. E.